

La manovra d'estate/2. Nelle cessioni di fabbricati strumentali le parti devono valutare i rispettivi regimi fiscali

# Immobili, interessi in conflitto

Al venditore conviene il regime Iva che può penalizzare l'acquirente

Roberto Arduini  
Angelo Busani

Le vendite di fabbricati strumentali, per le quali viene emessa fattura con la dicitura «Iva esente», pagano l'imposta ipotecaria aumentata dal 2 al 3% e l'imposta catastale dell'1%, ma non sono soggette all'imposta proporzionale di registro del 7 per cento. È l'effetto della nuova normativa sulla cessione dei fabbricati strumentali, introdotta dal provvedimento di conversione del decreto legge 223/06, co-

## IL RIMEDIO

Se chi compra è un «privato» potrà diminuire i costi istituendo una società alla quale affidare la gestione dell'operazione

me ha chiarito la circolare 27/E del 4 agosto.

Di conseguenza, se il fabbricato strumentale è venduto in regime di Iva imponibile, l'acquirente paga il 20% d'Iva (o il 10% se il fabbricato ha subito lavori di recupero), l'imposta di registro di 168 euro, l'ipotecaria del 3% e la catastale dell'1 per cento. In tutto il 24% più 168 euro, salva la possibilità, per chi può detrarla in tutto o in parte, di neutralizzare il 20% dell'Iva in acquisto scalandola dalla propria Iva vendite (con l'effetto di sostenere un costo del 4%, più 168 euro, più l'Iva non detratta e quindi di sostenere, rispetto alla "vecchia" disciplina, il maggior costo del 4% meno 36 euro e cioè l'importo complessivo delle imposte fisse ipotecarie).

Se il fabbricato strumentale è venduto in regime di Iva esente, l'acquirente non paga Iva e sconta l'imposta di registro fissa, l'imposta ipotecaria del 3% e la catastale dell'1%; in tutto il 4% più 168 euro (prima della riforma non c'erano vendite Iva esenti e l'acquirente pagava il 20% Iva, salvo detrarla, e le tre imposte di registro, ipotecaria e catastale, per 504 euro). Se il fabbricato strumentale è venduto fuori campo Iva, l'acquirente paga imposta di registro al 7%, ipotecaria al 2% e catastale all'1% (in tutto: il 10%).

Se l'acquirente è un privato, eviterà di pagare il 24% e cercherà di comprare da un altro privato oppure costituirà una società e con questa comprerà il fabbricato strumentale. Se l'acquirente è un'impresa e il venditore è un soggetto Iva, il discorso diventa più complesso.

Il venditore, a seconda dei casi, effettua dunque cessioni Iva imponibili o esenti ma, in quest'ultimo caso, può optare per l'imponibilità, se ne ricorrono i presupposti.

Tuttavia, il venditore non dovrebbe avere interesse a non applicare l'Iva: se infatti applica l'Iva, ha il vantaggio finanziario di incassarla e, se si tratta di soggetto a credito, ha il vantaggio di ridurre questo eventuale credito (senza spendersi nella complicazione e nei costi di una richiesta di rimborso).

Se invece il venditore si posiziona nel campo Iva esente (non esercitando l'opzione per l'imponibilità) ci possono essere svantaggi. Ad esempio, la vendita Iva esente può generare l'indebitabilità dell'Iva pa-

gata in acquisto, se non sono passati almeno 10 anni (questo svantaggio peraltro non si verifica quando il fabbricato sia pervenuto al venditore senza Iva ad esempio perché acquistato da un privato per conferimento o compravendita).

Pertanto, per il venditore effettuare una cessione Iva imponibile genera solo vantaggi, mentre la vendita Iva esente o genera svantaggi o gli è indifferente.

L'applicazione dell'Iva da parte del venditore può però mettere l'acquirente in posizione di svantaggio. Anche se questi ne possa effettuare una totale detrazione, deve comunque subire l'esborso finanziario dell'Iva e, nel caso sia a credito Iva, il pagamento genera l'aumento di questo credito.

Viceversa, se la vendita è in regime di Iva esente, l'acquirente ha un corrispondente beneficio finanziario e non viene messo alle prese con la eventuale procedura di rimborso del credito Iva. Inoltre, se l'acquirente è un soggetto che non detrae totalmente l'Iva, questa rappresenta un costo per la parte in cui la detrazione non è ammessa (va peraltro ricordato che l'Iva è di obbligatoria applicazione se l'acquirente non detrae almeno il 25%).

In linea di massima, mentre per il venditore non dovrebbero esserci ragioni per non applicare l'Iva, al contrario l'acquirente potrebbe avere interesse a richiedere al venditore che di non esercitare l'opzione e non applicare l'Iva, se per lui è indifferente. Richiesta che potrebbe anche essere agevolata offrendo un prezzo maggiore.

## Il prezzo

Regime fiscale delle cessioni di fabbricati strumentali		L'ACQUIRENTE PAGA	IN TUTTO
Iva imponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>20% di Iva</li> <li>168 euro di Registro</li> <li>3% di ipotecaria</li> <li>1% di catastale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24% + 168 euro (- 20% Iva per chi può detrarla)</li> </ul>	
Iva esente	<ul style="list-style-type: none"> <li>168 euro di Registro</li> <li>3% di ipotecaria</li> <li>1% di catastale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4% + 168 euro</li> </ul>	
Fuori campo Iva	<ul style="list-style-type: none"> <li>7% di Registro</li> <li>3% di ipotecaria</li> <li>1% di catastale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> </ul>	

## Quando scatta l'esenzione

### L'inversione di rotta

La legge di conversione del DL 223 ha riammessi i fabbricati strumentali, a determinate condizioni, nell'area delle operazioni Iva imponibili, con un'inversione di marcia rispetto all'originario testo del decreto. Il cedente è ora obbligato a emettere fattura con Iva al 20% (a meno che il fabbricato abbia subito lavori di recupero, caso nel quale l'aliquota scende al 10%) quando il cedente è impresa costruttrice (o esercente interventi di recupero) e i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da meno di 4 anni e l'acquirente non può detrarre Iva

oltre il 25%. In ogni altro caso, l'operazione diventa Iva esente, a meno che il cedente non scelga di emettere fattura con Iva. A sua volta l'opzione è soggetta a duplice condizione: il venditore deve essere un costruttore (o un ristrutturatore) che ha ultimato i lavori da più di 4 anni oppure un soggetto non costruttore; l'acquirente può detrarre l'Iva oltre il 25%.

### Esenzione d'obbligo

Il cedente resta obbligato (la riforma non è intervenuta sul punto, regolato dall'articolo 10, punto 27-quinquies, del Dpr 633/1972) a trasferire il

## Dal lato dell'offerta

**Con Iva**  
Se applica l'Iva, il venditore ha il vantaggio finanziario di incassarla e, se è a credito d'imposta, ha l'altro vantaggio di ridurla (senza spendersi nella complicazione e nei costi di una richiesta di rimborso)

**Senza Iva**  
Se il venditore si posiziona nel campo Iva esente (non esercitando l'opzione per l'imponibilità) ci possono essere svantaggi. La vendita Iva esente può generare l'indebitabilità dell'imposta pagata in acquisto, se non sono passati almeno 10 anni

fabbricato strumentale in regime di Iva esente quando ha acquistato il bene senza aver avuto diritto alla detrazione totale dell'imposta pagata (si pensi a una Spa che svolge in via esclusiva attività ospedaliera e non ha potuto detrarre l'Iva in funzione dell'attività svolta). Per quanto si tratti di casi infrequenti, si verifica una disparità di trattamento: infatti, la cessione di un fabbricato strumentale, esente in base all'articolo 10, punto 27-quinquies, sconta l'imposta di registro al 7% e non in misura fissa come ora previsto per le altre cessioni esenti

Le novità per le banche. L'ultima parte delle indicazioni dell'Abi dopo la conversione del decreto legge 223/06

# Obbligo di «zero spese» limitato ai conti

Concludiamo la pubblicazione della circolare Abi del 4 agosto 2006, Protocollo LG/004315, diramata a commento della «Legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, articolo 10 - Modifica all'articolo 118 del Dlgs n. 385/1993 (Testo unico bancario)». La prima e la seconda parte sono state riportate sul Sole-24 Ore del 5 e del 6 agosto.

Dovrebbe peraltro ritenersi che la previsione del comma 2 dell'articolo 10 non sia volta a introdurre un diritto di recesso ex lege per ogni tipo di rapporto di durata, ma solo a escludere l'applicazione di penali e spese di chiusura nel caso di recesso (18), laddove il cliente sia a ciò facoltizzato ex lege o in base a quanto convenuto in contratto. Si pensi ai contratti a tempo determinato (ad esempio, depositi vincolati a termine) nei quali per loro natura, a differenza di contratti a tempo indeterminato, il recesso è possibile se espressamente pattuito o al verificarsi di una giusta causa.

Siritiene che per spese di chiusura possono intendersi quelle strettamente inerenti alle attività di chiusura del rapporto (ad esempio, nel conto corrente, conteggi, conguagli contabili e messa a disposizione delle somme risultanti dal saldo) e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a valle della chiusura del rapporto medesimo (ad esempio spese sostenute dalla banca in presenza di prestazioni fornite da terzi per il trasferimento titoli o dossier titoli). Si rammenta, come detto, che l'attuale formulazione dell'articolo 118 Tub — in modo sostanzialmente conforme all'originaria formulazione della norma e cioè quella anteriore all'emanazione del citato Dl n. 223/2006 — precisa inoltre che la sanzione di inefficacia, per le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le richiamate prescrizioni, è circoscritta al caso in cui le variazioni stesse siano sfavorevoli per il cliente (si veda il comma 3) (19).

**4. Variazioni del tasso di interesse dipendenti da decisioni di politica monetaria.**

L'articolo 118 Tub in esame sta-

bilisce che le modifiche dei tassi d'interesse — conseguenti a decisioni di politica monetaria — devono riguardare, contestualmente, sia i tassi debitori che quelli creditorii, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente (articolo 118, comma 4) (20).

Si premette che la formulazione del comma in parola non è chiara, ne emergono dall'iter legislativo elementi utili per individuarne la portata: essa non si presta pertanto a un'interpretazione univoca. Le considerazioni che seguono devono quindi ritenersi come un primo tentativo di analisi.

Dovrebbe ritenersi che la previsione in oggetto presupponga delle variazioni dei tassi che la banca decida unilateralmente, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 118 Tub, in conseguenza di interventi di politica monetaria (che quindi costituiscono ex lege un caso di giustificato motivo), come depone anche la previsione che fa obbligo alla banca, in caso in cui voglia modificare i tassi di interesse, di operare contestualmente — con riferimento ai tassi debitori e debitori — una variazione in una misura non prestabilita. In altri termini la banca di fronte ad eventi di decisioni di politica monetaria (ad esempio, modifica dei tassi Bce, Fed) può decidere se procedere a una variazione determinandone l'entità, con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Potrebbe ritenersi che il fatto che la norma disponga esplicitamente che le variazioni dei tassi debitori e creditorii avvengano "contestualmente" indichi che dette variazioni operano nell'ambito di uno stesso rapporto (e cioè nello stesso "contesto") e quindi allorché il rapporto può essere sia attivo sia passivo.

Potrebbe altresì ritenersi che il termine "contestualmente" vada inteso nella sua accezione temporale e vada quindi letto alla luce dell'esigenza che la proposta di variazione dei tassi, conseguente a decisione di politica monetaria, debba riguardare al contempo non solo i tassi attivi e passivi di uno stesso rapporto ma anche quelli (attivi

e/o passivi) relativi ad altri rapporti con lo stesso cliente. Per quanto riguarda l'ambito dei rapporti interessati esso dovrebbe riguardare quelli in cui sia stata pattuita — nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 — la facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse. Poiché la variazione dei tassi, per le motivazioni sopra illustrate, è legata alla scelta della banca di adeguarsi a intervenuti eventi di politica monetaria, le variazioni deliberate troveranno applicazione — contestualmente — per i tassi debitori che per quelli creditorii — nei confronti del singolo cliente interessato dalle variazioni apportate.

Come nelle altre fattispecie di modifica unilaterale delle condizioni, il cliente potrà recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo in oggetto. Quanto infine alla specifica prescrizione che fa riferimento, in modo estremamente generico, a che le variazioni dei tassi «si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente», si ritiene che la stessa vada interpretata in coerenza con la linea interpretativa adottata ai fini del comma in esame.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare il testo dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza ai nuovi principi introdotti dalla normativa sopra esaminata.

Si fa presente che quanto in precedenza illustrato costituisce un primo commento sulla materia, onde si fa riserva in argomento.

### Note:

- (1) Si veda la seduta del Senato della Repubblica del 26 luglio 2006 e quella della Camera dei deputati del 3 agosto 2006.
- (2) Si riporta di seguito il testo dell'articolo 118 Tub, così come modificato dall'articolo 10 Dl n. 223/2006: «1. L'articolo 118 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente: "Articolo 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). — 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre

condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditorii.». Il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione originaria (e cioè quella ante articolo 10 Dl n. 223/2006), prevedeva che: "1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Cir. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

(3) Si segnala che il commento è effettuato prendendo a riferimento il testo dell'articolo 118 Tub come modificato dalla legge di conversione del Dl n. 223/2006.

(4) E cioè rispettivamente il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione recata del Dlgs n. 385/1993 — in vigore dal 10

gennaio 1994 — e successivamente, cioè dal 4 luglio 2006, nella formulazione ante conversione in legge del Dl n. 223/2006.

(5) Si veda «Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, pagina 35; Rescigno, voce Contratto I, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1998, volume IX, pagina 27».

(6) Si rammenta sul punto che il testo dell'articolo 118 Tub, nella formulazione ante conversione in legge del Dl 223/2006 non richiamava esplicitamente in materia l'articolo 1341, comma 2, Codice civile.

(7) Si vedano gli articoli 1339 e 1419 del Codice civile.

(8) Confermando quanto indicato nel testo originario dell'articolo 118 Tub e nel testo di tale articolo nella versione ante conversione in legge del Dl n. 223/2006.

(9) L'articolo 23, comma 4, Tuf prevede che le disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo I, comma 6, lettera D). Si segnala inoltre l'articolo 11, comma 2 lettera b) della legge n. 262/2005 che — nell'abrogare l'articolo 100, comma 1, lettera f) Tuf — assoggetta tutti i prodotti finanziari emessi da banche alla disciplina sulla sollecitazione dell'investimento che include quella sul prospetto informativo, di competenza della Consob (si veda la comunicazione Consob n. Dem/6031543 del 7 aprile 2006 e la nota della Banca d'Italia n. 787371 dell'11 luglio 2006).

(10) Per quanto attiene alla nozione di giustificato motivo, essa è stata in particolare oggetto di attenzione nell'ambito della tematica relativa al rapporto di lavoro, ove si è fatto riferimento, da un lato, a un notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore (cosiddetto giustificato motivo soggettivo) e, dall'altro, a ragioni caratteristiche dell'attività economica svolta dall'impresa e alla sua organizzazione (cosiddetto giustificato motivo oggettivo).

(11) Per approfondimenti in materia si veda «Santuosso

D., Prime note a commento della disciplina sui contratti del consumatore, in Giur. comm., 1996 pagina 1012, Gaggero. La modifica unilaterale dei contratti bancari, Padova 1999, pagina 132; La Rocca, Il potere della banca di modificare unilateralmente i contratti: esigenze sostanziali e profili civilistici, in Banca, impresa e società, 1997, pagine 63 e seguenti; Bussoletti, La normativa sulla trasparenza: il ius variandi, in Dir. Banc., 1994, pagine 471 e seguenti».

(12) App. Roma 24 settembre 2002, in Gius. cd-rom, 2/2005 ha affermato che «senza dubbio il richiamo alle modifiche di legge è ragione sufficiente e idonea per legittimare la variazione».

Tale decisione è stata emanata nell'ambito della specifica disciplina normativa sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, introdotta in ambito comunitario dalla direttiva n. 93/13 del 5 aprile 1993, recepita nel nostro ordinamento con l'articolo 25, comma 1, della legge n. 52/1996 e attualmente contenuta nell'articolo 33, Dlgs n. 206/2005 recante il Codice del consumo, seppure con difformità rispetto al dettato comunitario.

(13) Si veda al riguardo la definizione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, tuttora vigenti, che disciplinano in particolare, con riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza, l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni al cliente — ove ciò sia pattuito — da fornire su supporto durevole (si veda paragrafo 5, sezione IV). In argomento si rinvia inoltre alla lettera — circolare Abi, Protocollo Lg n. 4139 del 19 agosto 2003.

(14) Per quanto attiene alla prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione in parola, si rammenta che la giurisprudenza ritiene applicabile la presunzione di conoscenza stabilita dall'articolo 1335 del Codice civile con riferimento a tutte le dichiarazioni recettizie e per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione a destinazione indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato.

## NOTIZIE

### In breve

#### CASSAZIONE/1

### Furto dell'auto, niente rimborsi ai negligenti

L'assicurato non ha il diritto a ricevere la copertura della polizza contro il furto della propria auto dalla compagnia assicurativa se dimentica le chiavi all'interno del veicolo. A sottolinearlo la terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 17441, ha respinto il ricorso di un automobilista a cui l'assicurazione aveva negato l'indennizzo perché aveva lasciato le chiavi sul sedile della vettura. Confermata così la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva ritenuto l'assicurato colpevole di «negligente abbandono delle chiavi». Anche perché, nel contratto stipulato tra l'automobilista e la compagnia, non erano coperti i danni «determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato». La Cassazione, inoltre, in tema di responsabilità civile ha fatto valere il principio «di equivalenza delle cause», alla luce del quale «l'evento non si sarebbe verificato se l'attuale ricorrente non avesse lasciato le chiavi nell'autovettura».

**CASSAZIONE/2**  
**Atto di liquidazione senza il condono**

Il contribuente che ha chiesto di avvalersi del criterio di valutazione automatica di un immobile che non risulta ancora accatastato, per l'applicazione dell'imposta di registro, se dopo impugna l'atto di liquidazione contestando la rendita catastale non può chiedere la definizione della controversia tramite il condono previsto dalla legge 289/02. Lo ha precisato la

Corte di cassazione, con la sentenza 14677 del 23 giugno 2006. (Se.Tro.)

**CASSAZIONE/3**  
**Il ricorso può essere proposto una tantum**

Il ricorso contro lo stesso atto non può essere proposto due volte, anche se per motivi diversi, se il primo è stato rigettato dal giudice con sentenza passata in giudicato. Lo ha ricordato la Corte di cassazione, con la sentenza 15851 del 12 luglio 2006. Per i giudici di legittimità, la sentenza definitiva che abbia respinto le richieste del contribuente copre il dedotto e il deducibile. Pertanto, dopo il rigetto di un ricorso nel quale si eccepivano vizi della notifica dell'atto, è impedito al contribuente di contestare la legittimità dell'avviso di accertamento nel merito. (Se.Tro.)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Fondi su nove mesi per la riscossione**

Sarà di 352.500.000 euro l'importo complessivo per i concessionari e i commissari governativi che hanno svolto attività di riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2006. Lo hanno reso noto le Entrate con il provvedimento 3 luglio 2006, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 182 di ieri.

**ENERGIE ALTERNATIVE**  
**Incentivi esauriti per il fotovoltaico**

Il Gestore del sistema elettrico ha comunicato che la potenza di energia elettrica prodotta mediante pannelli fotovoltaici, e coperta dagli incentivi previsti per l'anno 2006, è già stata esaurita con l'accettazione delle domande presentate a marzo. Il Gestore ha fatto sapere che non potranno essere accolte, per quest'anno, ulteriori domande di ammissione agli incentivi e che quelle ricevute lo scorso giugno non verranno esaminate.

Qualora non si faccia ricorso a mezzi che costituiscono prova certa della spedizione e ricezione della comunicazione (ad esempio, raccomandata a/r, telegramma, fax, eccetera), la prova della ricezione dell'atto può essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni (si veda ex multis, Cassazione, 20 gennaio 2004, n. 771; Cassazione, 26 marzo 2002, n. 4310; Cassazione, 22 febbraio 2001, n. 2612; Cassazione, 15 febbraio 1999, n. 1265; Cassazione 13 gennaio 1988, n. 178, ove con riferimento alla presunzione legale contenuta nell'articolo 1832, comma 1 del Codice civile in tema di approvazione dell'estratto conto, si afferma che la prova dell'avvenuta trasmissione e ricezione dello stesso estratto conto può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche attraverso presunzioni semplici, decisione pubblicata in Leggi d'Italia, sub articoli 1335 e 1832 del Codice civile, o a prova testimoniale: si veda Cassazione 29 gennaio 1982, n. 575, in Il foro it., 1983, I, 1, col. 1990 e seguenti).

(15) Si segnala infatti che il testo dell'articolo 118 Tub nella formulazione ante conversione in legge del Dl n. 223/2006 prevedeva in materia il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta per l'esercizio da parte del cliente del recesso, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere in sede di liquidazione dal rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

(16) In tema di approvazione tacita, si vedano l'articolo 119, comma 3, Tub e l'articolo 1832 del Codice civile in forza dei quali l'estratto conto si intende approvato qualora non contestato nei termini stabiliti, con l'effetto di precludere al correntista ogni azione concernente la conformità delle singole operazioni già registrate in conto (si veda ad esempio Cassazione 15 giugno 1995, n. 6736; Cassazione 26 luglio 2001, n. 10186; Cassazione 8 agosto 2003, n. 11961; Tribunale di Monza 15 marzo 2006 e Tribunale di Genova 6 aprile 2006, tutte in Le leggi d'Italia, 2006).

(17) L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi

Corte di cassazione, con la sentenza 14677 del 23 giugno 2006. (Se.Tro.)

**CASSAZIONE/3**  
**Il ricorso può essere proposto una tantum**

Il ricorso contro lo stesso atto non può essere proposto due volte, anche se per motivi diversi, se il primo è stato rigettato dal giudice con sentenza passata in giudicato. Lo ha ricordato la Corte di cassazione, con la sentenza 15851 del 12 luglio 2006. Per i giudici di legittimità, la sentenza definitiva che abbia respinto le richieste del contribuente copre il dedotto e il deducibile. Pertanto, dopo il rigetto di un ricorso nel quale si eccepivano vizi della notifica dell'atto, è impedito al contribuente di contestare la legittimità dell'avviso di accertamento nel merito. (Se.Tro.)

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Fondi su nove mesi per la riscossione**

Sarà di 352.500.000 euro l'importo complessivo per i concessionari e i commissari governativi che hanno svolto attività di riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2006. Lo hanno reso noto le Entrate con il provvedimento 3 luglio 2006, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 182 di ieri.

**ENERGIE ALTERNATIVE**  
**Incentivi esauriti per il fotovoltaico**

Il Gestore del sistema elettrico ha comunicato che la potenza di energia elettrica prodotta mediante pannelli fotovoltaici, e coperta dagli incentivi previsti per l'anno 2006, è già stata esaurita con l'accettazione delle domande presentate a marzo. Il Gestore ha fatto sapere che non potranno essere accolte, per quest'anno, ulteriori domande di ammissione agli incentivi e che quelle ricevute lo scorso giugno non verranno esaminate.